

**PIANO TRIENNALE  
DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA**

**PARTE GENERALE**

Data	Approvazione		Descrizione	Rev.
	Documento	Organo		
28/01/2026	delibera	Consiglio di Amministrazione	adozione	0

Il 6 novembre 2012 il legislatore ha approvato la legge numero 190 recante “*disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione*” (di seguito legge 190/2012) che ha introdotto per la prima volta nel nostro paese un sistema organico di prevenzione della corruzione e dell’illegalità all’interno della pubblica amministrazione.

I principali temi affrontati dalla nuova normativa in materia di prevenzione della corruzione e dell’illegalità riguardano:

- l’individuazione di un’autorità nazionale per la prevenzione della corruzione e l’obbligo per le pubbliche amministrazioni di individuare un soggetto responsabile dell’attività di prevenzione e di contrasto della corruzione nella pubblica amministrazione;
- l’adozione di un Piano triennale di prevenzione della corruzione per ciascuna amministrazione pubblica;
- il rafforzamento delle disposizioni vigenti in materia di pubblicità e trasparenza dell’azione amministrativa;
- l’introduzione di misure dirette a prevenire il conflitto di interessi e le incompatibilità nel caso di svolgimento delle funzioni da parte dei titolari degli uffici competenti nelle pubbliche amministrazioni;
- il rafforzamento della disciplina in materia di rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici e della normativa sul reclutamento dei dipendenti pubblici;
- la modifica della disciplina in materia di conferimento degli incarichi dirigenziali in funzione di prevenzione della corruzione nella pubblica amministrazione;
- l’introduzione di misure di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti;
- il potenziamento dei controlli antimafia nelle attività imprenditoriali;
- l’inasprimento delle pene per i delitti contro la pubblica amministrazione, ivi inclusa la nuova disciplina sull’accesso alla carica dei titolari di organi politici, con la parziale riscrittura della disciplina delle incandidabilità e delle ineleggibilità.

Con circolare della Funzione Pubblica n. 1/2013 sono state date le prime indicazioni per l’applicazione della legge 190/2012.

Il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica e approvato, con deliberazione n.72 dell’11 settembre 2013, dalla CIVIT (oggi ANAC) ai sensi dell’articolo 1 della legge 190/2012, è volto ad assicurare l’attuazione coordinata delle strategie di

prevenzione della corruzione nella pubblica amministrazione, elaborate a livello nazionale e internazionale.

Mentre la legge 190/2012 sembrava dispensare le società partecipate e gli enti di diritto privato in controllo pubblico dall'adottare, il Piano per la prevenzione della corruzione e gli adempimenti conseguenti, il Piano Nazionale Anticorruzione cita testualmente le società partecipate da enti pubblici e gli enti di diritto privato in controllo pubblico tra i soggetti sui quali grava l'obbligo di redazione del Piano di Prevenzione della Corruzione (P.P.C.).

La circolare n. 1/2014 della Funzione Pubblica ha offerto indirizzi applicativi sull'ambito oggettivo e soggettivo di applicazione delle disposizioni in materia di anticorruzione (legge 190/2012) per le società controllate e partecipate.

L'ANAC con determinazione n. 8 del 17 giugno 2015 ha approvato le *“Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”*, sostituite integralmente con le nuove linee guida adottate dal Consiglio dell'Autorità con la delibera n. 1134 nella seduta dell'8 novembre 2017.

In considerazione della peculiare configurazione del rapporto di controllo che le amministrazioni hanno con le società in house, queste ultime rientrano, a maggior ragione, nell'ambito delle società controllate cui si applicano le norme di prevenzione della corruzione ai sensi della legge 190/2012, tesi contenuta anche nella citata determinazione n. 1134/2017.

Piave Servizi, in quanto ente di diritto privato in partecipazione pubblica, ha valutato commendevole adeguarsi agli indirizzi del Piano Nazionale Anticorruzione, redatto ai sensi della legge 190/2012, dotandosi anche del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.), i cui contenuti sono stati sviluppati in linea con le indicazioni contenute nel P.N.A..

Nella seduta del 31 luglio 2014 il C.d.A. della holding contrattuale Piave Servizi Sc.a rl ha approvato il P.T.P.C. e il P.T.T.I., successivamente adottati dalle società operative Sisp Srl e Sile Piave SpA (oggi estinte attraverso un processo di fusione per incorporazione).

Nella stessa seduta il C.d.A. stabilì di rinviare la stesura del Modello d.lgs. 231/2001 ad un momento successivo all'uscita dei soci di area ASI Spa (per evitare dispendi di importanti risorse pubbliche). Nei primi mesi del 2017, la Società ha completato la redazione del proprio MOG (Modello d.lgs. 231/2001), adottato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29 maggio 2017.

A conferma della correttezza della scelta effettuata dal Consiglio di Amministrazione si evidenzia che, a dicembre 2014, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Autorità Nazionale Anticorruzione hanno raggiunto un accordo per il rafforzamento dei meccanismi di prevenzione della corruzione nelle società controllate e/o partecipate, stipulando un documento di linee guida che contiene indicazioni di carattere generale anche per gli enti e le società controllate dalle altre amministrazioni pubbliche.

### **Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)**

La legge 190/2012 inizialmente aveva assegnato i compiti di autorità anticorruzione alla Commissione per la Valutazione, l'Integrità e la Trasparenza delle amministrazioni pubbliche (CiVIT).

La CiVIT era stata istituita dal legislatore, attraverso il d.lgs. 150/2009, per svolgere prioritariamente funzioni di valutazione della *“performance”* delle pubbliche amministrazioni.

Successivamente, la denominazione della CiVIT è stata sostituita con quella di Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).

L'articolo 19 del DL 90/2014 (convertito con modificazioni dalla legge 114/2014), ha soppresso l'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP) e ne ha trasferito compiti e funzioni all'Autorità Nazionale Anticorruzione.

*La mission dell'ANAC può essere “individuata nella prevenzione della corruzione nell'ambito delle amministrazioni pubbliche, nelle società partecipate e controllate anche mediante l'attuazione della trasparenza in tutti gli aspetti gestionali, nonché mediante l'attività di vigilanza nell'ambito dei contratti pubblici, degli incarichi e comunque in ogni settore della pubblica amministrazione che potenzialmente possa sviluppare fenomeni corruttivi, evitando nel contempo di aggravare i procedimenti con ricadute negative sui cittadini e sulle imprese, orientando i comportamenti e le attività degli impiegati pubblici, con interventi in sede consultiva e di regolazione.*

*La chiave dell'attività della nuova ANAC, nella visione attualmente espressa, è quella di vigilare per prevenire la corruzione creando una rete di collaborazione nell'ambito delle amministrazioni pubbliche e, al contempo, aumentare l'efficienza nell'utilizzo delle risorse, riducendo i controlli formali, che comportano tra l'altro appesantimenti procedurali e di fatto aumentano i costi della pubblica amministrazione senza creare valore per i cittadini e per le imprese”.*

La legge 190/2012 ha attribuito alla Autorità Nazionale Anticorruzione lo svolgimento di numerosi compiti e funzioni.

L'ANAC, pertanto:

1. collabora con i paritetici organismi stranieri, con le organizzazioni regionali ed internazionali competenti;
2. approva il Piano Nazionale Anticorruzione;
3. analizza le cause e i fattori della corruzione e definisce gli interventi che ne possono favorire la prevenzione e il contrasto;
4. esprime pareri facoltativi agli organi dello Stato e a tutte le amministrazioni pubbliche, in materia di conformità di atti e comportamenti dei funzionari pubblici alla legge, ai codici di comportamento e ai contratti, collettivi e individuali, regolanti il rapporto di lavoro pubblico;
5. esprime pareri facoltativi in materia di autorizzazioni, di cui all'articolo 53 del d.lgs. 165/2001, allo svolgimento di incarichi esterni da parte dei dirigenti amministrativi dello Stato e degli enti pubblici nazionali, con particolare riferimento all'applicazione del comma 16-ter, introdotto dalla legge 190/2012;
6. esercita vigilanza e controllo sull'effettiva applicazione e sull'efficacia delle misure adottate dalle pubbliche amministrazioni e sul rispetto delle regole sulla trasparenza dell'attività amministrativa previste dalla legge 190/2012 e dalle altre disposizioni vigenti;
7. riferisce al Parlamento, presentando una relazione entro il 31 dicembre di ciascun anno, sull'attività di contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e sull'efficacia delle disposizioni vigenti in materia.

A norma dell'articolo 19 comma 5 del DL 90/2014 (convertito dalla legge 114/2014), l'Autorità Nazionale Anticorruzione, in aggiunta ai compiti di cui sopra:

8. riceve notizie e segnalazioni di illeciti, anche nelle forme di cui all'articolo 54-bis del d.lgs. 165/2001;

9. riceve notizie e segnalazioni da ciascun avvocato dello Stato che venga a conoscenza di violazioni di disposizioni di legge o di regolamento o di altre anomalie o irregolarità relative ai contratti che rientrano nella disciplina del Codice di cui al d.lgs. 163/2006;
10. salvo che il fatto costituisca reato, applica, nel rispetto delle norme previste dalla legge 689/1981, una sanzione amministrativa non inferiore nel minimo a euro 1.000 e non superiore nel massimo a euro 10.000, nel caso in cui il soggetto obbligato ometta l'adozione dei piani triennali di prevenzione della corruzione e dei programmi triennali di trasparenza.

Secondo l'impostazione iniziale della legge 190/2012, all'attività di contrasto alla corruzione partecipava anche il Dipartimento della Funzione Pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il comma 15 dell'articolo 19 del DL 90/2014 (convertito dalla legge 114/2014) ha trasferito all'ANAC tutte le competenze in materia di anticorruzione già assegnate al Dipartimento della Funzione Pubblica.

Ad oggi, pertanto, è l'ANAC che, secondo le linee di indirizzo adottate dal Comitato interministeriale istituito con DPCM 16 gennaio 2013:

- a. coordina l'attuazione delle strategie di prevenzione e contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione elaborate a livello nazionale e internazionale;
- b. promuove e definisce norme e metodologie comuni per la prevenzione della corruzione, coerenti con gli indirizzi, i programmi e i progetti internazionali;
- c. predispone il Piano Nazionale Anticorruzione, anche al fine di assicurare l'attuazione coordinata delle misure di cui alla lettera a);
- d. definisce modelli standard delle informazioni e dei dati occorrenti per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla presente legge, secondo modalità che consentano la loro gestione ed analisi informatizzata;
- e. definisce criteri per assicurare la rotazione dei dirigenti nei settori particolarmente esposti alla corruzione e misure per evitare sovrapposizioni di funzioni e cumuli di incarichi nominativi in capo ai dirigenti pubblici, anche esterni.

In ogni caso, si rammenta che lo strumento che ha consentito agli operatori di interpretare la legge 190/2012 immediatamente dopo la sua pubblicazione rimane la circolare numero 1 del 25 gennaio 2013 proprio del Dipartimento della Funzione Pubblica (*"Legge n. 190 del 2012 - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"*).

## **Il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.)**

L'Autorità Nazionale Anticorruzione elabora ed approva il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.).

Il primo Piano Nazionale Anticorruzione è stato approvato dall'Autorità l'11 settembre 2013 con la deliberazione numero 72.

Il 28 ottobre 2015 l'Autorità ha approvato la determinazione numero 12 di aggiornamento, per il 2015, del P.N.A..

L'Autorità ha provveduto ad aggiornare il P.N.A. del 2013 per tre fondamentali ragioni:

1. in primo luogo, l'aggiornamento è stato imposto dalle novelle normative intervenute successivamente all'approvazione del P.N.A.; in particolare, il riferimento è al DL 90/2014 (convertito dalla legge 114/2014) il cui articolo 19 comma 5 ha trasferito all'ANAC tutte le

competenze in materia di anticorruzione già assegnate dalla legge 190/2012 al Dipartimento della Funzione Pubblica;

2. la determinazione n. 12/2015 è pure conseguente ai risultati dell'analisi del campione di 1911 piani anticorruzione 2015-2017 svolta dall'Autorità; secondo ANAC *“la qualità dei P.T.P.C. è generalmente insoddisfacente”*;
3. infine, l'aggiornamento del P.N.A. si è reso necessario per consentire all'Autorità di fornire risposte unitarie alle richieste di chiarimenti inoltrate dai professionisti delle pubbliche amministrazioni, nello specifico i responsabili anticorruzione.

Il 3 agosto 2016 l'ANAC ha approvato il nuovo Piano Nazionale Anticorruzione 2016 con la deliberazione numero 831.

L'articolo 41, comma 1 lettera b), del d.lgs. 97/2016, ha stabilito che il P.N.A. costituisca *“un atto di indirizzo”* al quale i soggetti obbligati devono uniformare i loro piani triennali di prevenzione della corruzione.

Il P.N.A. 2016, approvato dall'ANAC con la deliberazione 831/2016, ha un'impostazione assai diversa rispetto al Piano del 2013. Infatti, l'Autorità ha deciso di svolgere solo *“approfondimenti su temi specifici senza soffermarsi su tutti quelli già trattati in precedenza”*.

Con delibera n. 1208 del 22 novembre 2017, il Consiglio dell'Autorità ha approvato l'aggiornamento 2017 al suddetto Piano. Il documento, da un lato, dà conto degli esiti della valutazione di un campione di P.T.P.C. di amministrazioni ed integra alcune indicazioni sull'applicazione della normativa di prevenzione della corruzione che interessano tutti i soggetti cui essa si rivolge, dall'altro, fornisce alcuni approfondimenti su specifiche tipologie di amministrazioni o settori di attività. Né il campione esaminato né gli approfondimenti hanno interessato o hanno riguardano le società pubbliche.

Si rileva, invece, che nel documento approvato con deliberazione n. 1074 del 21 novembre 2018 relativo all'aggiornamento 2018 al P.N.A. 2016, l'Autorità riporta gli esiti del monitoraggio eseguito nel 2018 che, per la prima volta, ha interessato anche le società in controllo pubblico. Il campione analizzato era composto di n. 340 enti di diritto privato aventi sede in 8 Regioni (Veneto escluso), con compagine interamente pubblica e capitale partecipato da almeno un ente territoriale tra Regione, Province, Comuni capoluogo e Comuni con più di 65.000 abitanti.

Pertanto:

1. resta ferma l'impostazione relativa alla gestione del rischio elaborata nel P.N.A. 2013, integrato dall'Aggiornamento 2015, anche con riferimento alla distinzione tra misure organizzative generali e specifiche e alle loro caratteristiche;
2. in ogni caso, quanto indicato dall'ANAC nell'Aggiornamento 2015 al P.N.A. 2013, sia per la parte generale che per quella speciale, è da intendersi integrativo anche del P.N.A. 2016 e successivi aggiornamenti 2017 e 2018.

Ciò premesso, il P.N.A. 2016 approfondisce:

1. l'ambito soggettivo d'applicazione della disciplina anticorruzione, riservandosi, tuttavia, di approfondire le problematiche collegate all'anticorruzione applicabili alle società pubbliche di cui all'art. 2-bis commi 2 e 3 del d.lgs. 33/2013, come modificato dal d.lgs. 97/2016;
2. la misura della rotazione, che nel P.N.A. 2016 trova una più compiuta disciplina;
3. la tutela del dipendente che segnala illeciti (cd. whistleblower) su cui l'Autorità ha adottato apposite Linee guida ed alle quali il P.N.A. rinvia;

4. la trasparenza, oggetto di innovazioni apportate dal d.lgs. 97/2016, per la quale vengono forniti nuovi indirizzi interpretativi, salvo il rinvio a successive Linee guida;
5. l'adozione di *“codici che contengano norme e doveri di comportamento destinati a durare nel tempo, da calibrare in relazione alla peculiarità delle finalità istituzionali perseguite dalle singole amministrazioni”* e che *“a partire da quella generale, diversifichi i doveri dei dipendenti e di coloro che vi entrino in relazione, in funzione delle specificità di ciascuna amministrazione”*; circa tali codici l'Autorità si è riservata, comunque, di intervenire ai fini di un maggior coordinamento nonché di adottare specifiche linee guida per tipologia di amministrazioni e enti.

Confermato l'impianto del 2013, l'ANAC ribadisce quanto già precisato a proposito delle caratteristiche delle misure di prevenzione in sede di aggiornamento 2015: queste devono essere adeguatamente progettate, sostenibili e verificabili. È inoltre necessario individuare i soggetti attuatori, le modalità di attuazione, di monitoraggio e i relativi termini.

Nell'aggiornamento 2017 al P.N.A. 2016, riguardo all'ambito soggettivo di applicazione della L. 190/2012, l'Autorità, dopo aver informato dell'approvazione delle nuove linee guida di cui alla delibera n. 1134/2017, fa rinvio a tali nuovi indirizzi per l'attuazione della normativa anticorruzione e trasparenza nelle società controllate e partecipate.

Riguardo alla *“gestione del rischio”* di corruzione, che rappresenta il contenuto principale del P.N.A. e dei piani anticorruzione locali, l'Autorità ha preferito confermare l'impianto fissato nel 2013.

La gestione del rischio si sviluppa nelle fasi seguenti:

1. identificazione del rischio: consiste nel ricercare, individuare e descrivere i *“rischi di corruzione”* e richiede che per ciascuna attività, processo o fase, siano evidenziati i possibili rischi;
2. analisi del rischio: in questa fase sono stimate le probabilità che il rischio si concretizzi (probabilità) e sono pesate le conseguenze che ciò produrrebbe (impatto);
3. ponderazione del rischio: dopo aver determinato il livello di rischio di ciascun processo o attività si procede alla *“ponderazione”* che consiste nella formulazione di una sorta di graduatoria dei rischi sulla base del parametro numerico *“livello di rischio”* (valore della probabilità per valore dell'impatto);
4. trattamento: il processo di *“gestione del rischio”* si conclude con il *“trattamento”*, che consiste nell'individuare delle misure per neutralizzare, o almeno ridurre, il rischio di corruzione.

Nell'aggiornamento 2018 al P.N.A. 2016, l'ANAC fornisce chiarimenti in merito a dubbi interpretativi nell'applicazione della disciplina di prevenzione della corruzione, in particolare sulle modalità di adozione annuale del P.T.P.C., su alcuni obblighi in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza posti in capo alle società, sulla nuova disciplina della tutela dei dati personali, sulla c.d. *“incompatibilità successiva”*.

L'Autorità, inoltre, si è soffermata, nella parte generale, sulla figura del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, precisandone il ruolo, i poteri, i requisiti soggettivi per la nomina e la permanenza in carica, la revoca nonché i rapporti dello stesso con l'Autorità anticorruzione ed il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD).

Il 13 novembre 2019, l'ANAC ha approvato, con delibera n. 1064, il nuovo P.N.A. 2019, con il quale, dopo aver posto la propria attenzione sulle indicazioni relative alla parte generale del P.N.A., inserisce in unico atto di indirizzo tutte le indicazioni fornite con i precedenti P.N.A. e relativi aggiornamenti: con

apposito allegato al P.N.A. 2019, infatti, l'ANAC fornisce le indicazioni metodologiche utili per la progettazione, la realizzazione e il miglioramento del "Sistema di gestione del rischio corruttivo".

Tale documento insieme a quelli che ANAC progressivamente approva negli anni successivi, costituiscono il riferimento metodologico da seguire nella predisposizione dei P.T.P.C.T.: in particolare l'ANAC, con Delibera n. 7 del 17 gennaio 2023, ha approvato il "P.N.A. 2022" che concentra l'attenzione sull'area appalti e contratti e ne riordina i principi di anticorruzione e trasparenza, anche alla luce di importanti variazioni e semplificazioni normative introdotte a seguito dei noti eventi pandemici e dell'avvio del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

### **Il Piano triennale di prevenzione della corruzione (P.T.P.C.)**

La legge 190/2012 impone l'approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.).

Il Responsabile anticorruzione e per la trasparenza propone all'organo di indirizzo lo schema di P.T.P.C. che deve essere approvato dall'organo di indirizzo ogni anno entro il 31 gennaio.

L'attività di elaborazione del Piano non può essere affidata a soggetti esterni all'amministrazione.

Il P.N.A. 2016 precisa che *"gli organi di indirizzo nelle amministrazioni e negli enti dispongono di competenze rilevanti nel processo di individuazione delle misure di prevenzione della corruzione"* quali la nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e l'adozione del piano. Tale indicazione è confermata nel P.N.A. 2019.

Per le società il Piano è approvato dal Consiglio di Amministrazione.

Il comma 8 dell'articolo 1 della legge 190/2012, modificato dal d.lgs. 97/2016, prevede che l'organo di indirizzo definisca gli *"obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione"* che costituiscono *"contenuto necessario del P.T.P.C."*.

Conseguentemente, l'elaborazione del Piano non può prescindere dal diretto coinvolgimento del vertice delle amministrazioni per ciò che concerne la determinazione delle finalità da perseguire.

Il P.N.A. 2019, come nel precedente del 2016, specifica che, ai sensi dell'articolo 10 comma 3 del d.lgs. 33/2013, *"la promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce obiettivo strategico di ogni amministrazione, che deve tradursi in obiettivi organizzativi e individuali."*

Come per il precedente paragrafo, il RPCT assumerà le iniziative ed i presidi che, sulla scorta dei suggerimenti che ANAC fornirà nel tempo mediante i propri PNA, riterrà necessari ed opportuni ai fini della prevenzione della corruzione.

### **Il processo di approvazione del P.T.P.C.**

Come già precisato, il Responsabile anticorruzione e per la trasparenza propone all'organo di indirizzo politico lo schema di P.T.P.C. che deve essere approvato ogni anno entro il 31 gennaio. Nelle società l'organo di indirizzo è individuato nel Consiglio di Amministrazione

L'Autorità sostiene che sia necessario assicurare *"la più ampia e consapevole conoscenza e condivisione delle misure"* anticorruzione con gli organi di indirizzo politico (ANAC determinazione n. 1064 del 13 novembre 2019). A tale scopo, l'ANAC ritiene possa essere utile prevedere, ad esempio, un "doppio passaggio": l'adozione di un primo schema di P.T.P.C. e, successivamente, l'approvazione

del piano in forma definitiva. Il P.N.A. 2016 raccomanda di *“curare la partecipazione degli stakeholder nella elaborazione e nell’attuazione delle misure di prevenzione della corruzione”*.

Per Piave Servizi, tali finalità potrebbero essere realizzate con la seguente modalità:

1. condivisione del Piano con il Presidente del Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo Analogo elaborato dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione della Trasparenza;
2. esame ed eventuale inserimento successivo nel Piano da parte del R.P.C.T. degli emendamenti, dei suggerimenti e delle correzioni proposti dal Comitato;
3. approvazione da parte del C.d.A. del documento eventualmente così integrato.

Il P.N.A. 2013 prevede, inoltre, che il P.T.P.C. contenga le seguenti informazioni:

1. data e documento di approvazione del Piano da parte degli organi di indirizzo politico-amministrativo;
2. individuazione degli attori interni alla società che hanno partecipato alla predisposizione del Piano nonché dei canali e degli strumenti di partecipazione;
3. individuazione degli attori esterni alla società che hanno partecipato alla predisposizione del Piano nonché dei canali e degli strumenti di partecipazione;
4. indicazione di canali, strumenti e iniziative di comunicazione dei contenuti del Piano.

Il CdA di Piave Servizi adotta annualmente il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione. Il Primo PTPCT è stato il 31 luglio 2014 per il periodo 2014-2016.

Il nuovo comma 8 dell’articolo 1 della legge 190/2012, prevede che il P.T.P.C. debba essere trasmesso all’ANAC. Al riguardo l’ANAC precisa nel P.N.A. 2019 che *“I P.T.P.C.T devono essere pubblicati non oltre un mese dall’adozione, sul sito istituzionale dell’amministrazione o dell’ente nella sezione “Amministrazione trasparente/Altri contenuti Corruzione”*. Evidenzia, inoltre, che è stata sviluppata *“una piattaforma, online sul sito istituzionale di ANAC dal 1° luglio 2019, per la rilevazione delle informazioni sulla predisposizione dei P.T.P.C.T. e sulla loro attuazione”*. Tuttavia, il progetto risulta avere carattere sperimentale.

I piani e le loro modifiche o aggiornamenti devono rimanere pubblicati sul sito unitamente a quelli degli anni precedenti.


### **Il concetto di corruzione adottato nel P.T.P.C.**

Il concetto di corruzione che viene preso a riferimento nel presente documento ha un’accezione ampia. Esso è comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell’attività amministrativa, si riscontri *“l’abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati”*.

Le situazioni rilevanti, dunque, sono più ampie delle fattispecie classiche di reato penale, già previste agli artt. 317, 318, 319, 319 ter, e art. 319-quarter del codice penale, e sono tali da comprendere non solo l’intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del codice penale, ma anche le situazioni in cui - a prescindere dalla rilevanza penale - venga in evidenza un malfunzionamento dell’amministrazione (ovvero della società pubblica) a causa dell’abuso di un potere pubblico, finalizzato a favorire interessi privati,

Questa ultima definizione include sia gli interessi privati propri del dipendente pubblico (del dipendente della società partecipata), sia gli interessi particolari di soggetti privati che si interfacciano con la pubblica amministrazione (con la società partecipata).

E descrive le dinamiche corruttive del dopo Tangentopoli: mentre negli anni '90 il motore della corruzione era rappresentato dai partiti politici (ed erano numerosi i casi di concussione), oggi sono gli interessi privati degli operatori economici il principale «MOTORE» della corruzione.



### Il rapporto tra Modello 231 e Modello di prevenzione della corruzione

È necessario precisare che la legge 190 non menziona, in alcun modo, le società a partecipazione pubblica. Il Piano Nazionale Anticorruzione, approvato dalla CIVIT (oggi ANAC), mostra invece di porsi in una diversa prospettiva, estendendo l'applicabilità degli obblighi anticorruzione anche alle società partecipate: *“I contenuti del presente P.N.A. sono inoltre rivolti alle autorità amministrative indipendenti, agli enti pubblici economici (ivi comprese l'agenzia del demanio e le autorità portuali), agli enti di diritto privato in controllo pubblico, alle società partecipate e a quelle da esse controllate ai sensi dell'art.2559 c.c. per le parti in cui tali soggetti sono espressamente indicati come destinatari”*.

È opportuno ricordare che il d.lgs. 231 del 8 giugno 2001 dispone già che i soggetti di natura privatistica provvedano ad adottare opportune misure organizzative (il modello 231/2001) atte alla prevenzione della corruzione. La legge 190/2012, a differenza del citato decreto, implica una più vasta ed impegnativa attività di autoanalisi organizzativa e di individuazione di misure preventive relative, potenzialmente, a tutti i settori di attività. Ciò in rapporto a fenomeni corruttivi che non riguardano il solo compimento di reati, ma toccano l'adozione di comportamenti e atti contrari, più in generale, al principio di imparzialità cui sono tenuti tutte le P.A. e i soggetti che svolgono attività di pubblico interesse.

Il meccanismo introdotto dalla Legge anticorruzione per le PA risulta essere parallelo a quello previsto dal d.lgs. 231/2001 per le società private, come riportato nel seguente quadro di raffronto:

	SETTORE	
	PUBBLICO	PRIVATO
Documento	P.N.A. - P.T.P.C.	Modello

Responsabilità	Responsabile della Prevenzione	Organismo di Vigilanza
Metodo	Valutazione rischio corruttivo negli uffici della PA	Risk assessment

Il P.N.A. e il suo Allegato 1 contengono due paragrafi (rispettivamente 3.1.1 e B.2), incentrati sul tema del coordinamento tra Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) e Modelli ex d.lgs. n. 231/2001.

Con riferimento ai rapporti tra i due modelli è necessario, comunque, tenere in considerazione la circostanza che mentre il P.N.A. si concentra solo sulla prevenzione della corruzione (e in senso lato dei reati contro la PA), il Modello 231 delle società private a partecipazione pubblica ha un'estensione più ampia e riguarda molte altre topologie di reato (ambientali, in tema di salute e sicurezza sul lavoro, societari, ecc.).

#### **Analogie e differenze tra P.T.P.C. e Modello 231/2001**

Il P.T.P.C. e il Modello 231/2001 vantano alcuni elementi in comune:

- individuano i possibili rischi (rispettivamente la corruzione nel Piano ed i reati-presupposto nel Modello ex d.lgs. n. 231/2001);
- analizzano la gestione dei rischi individuati;
- richiedono l'adozione e l'attuazione di misure organizzative e di procedure di gestione e controllo.

Sul punto occorre chiarire che la Legge Anticorruzione e il P.N.A. precisano che la nozione di corruzione rilevante è più ampia di quella coperta dalle specifiche fattispecie previste dal codice penale, comprendendo pure gli altri reati contro la pubblica amministrazione e l'utilizzo dell'ufficio pubblico a fini privati.

Secondo l'ANAC, la c.d. "Parte Speciale" del Modello 231/2001 relativa ai reati contro la pubblica amministrazione può, a certe condizioni, costituire il Piano anticorruzione della società partecipata.

Anzi, questa Parte Speciale potrebbe chiamarsi "Piano di prevenzione della corruzione" e, comunque, dovrebbe essere trasmessa alle amministrazioni pubbliche vigilanti e pubblicata sul sito istituzionale della società.

Il Consiglio di Amministrazione di Piave Servizi, all'atto dell'adozione del Modello d.lgs.231/2001, ha di fatto determinato di adottare un approccio diverso, che mantenga intatta la peculiare natura e funzione del Modello stesso.

Nel Modello relativo ai reati contro la P.A. il C.d.A. ha deciso di inserire esclusivamente i reati-presupposto tassativamente indicati dalla legge. Quindi nel Modello 231/01 si ritroveranno esclusivamente i delitti di cui agli articoli 24 e 25 del d.lgs. 231/2001, e verranno tralasciati il rischio di commissione di altri reati contro la pubblica amministrazione (si pensi, ad esempio, all'abuso d'ufficio o all'omissione di atti d'ufficio) e, a maggior ragione il rischio di utilizzo della funzione pubblica a fini privati (definizione più ampia del concetto di corruzione).

Tali rischi vengono quindi opportunamente individuati, descritti ed affrontati in un documento autonomo: appunto il presente P.T.P.C.

### **Elenco dei reati nel P.T.P.C. e confronto con il Modello d.lgs. 231/2001**

Ai fini di esplicitare i rapporti intercorrenti tra P.T.P.C. e Modello d.lgs. 231/2001 si riportano nella tabella sotto riportata i possibili rischi riscontrabili nei processi di lavoro analizzati e la loro presenza tra i reati presupposto nel Modello d.lgs. 131/2001.

<b>OGGETTO DEL P.T.P.C.</b>	<b>Presenza del REATO PRESUPPOSTO nel Modello d.lgs 231/2001</b>
<p><b>1. Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.);</b>                      Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a cinque anni.</p>	<b>Si</b>
<p><b>2. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);</b>                      Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, riceve, per sé o per n terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.</p>	<b>Si</b>
<p><b>3. Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);</b>                      Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.</p>	<b>Si</b>

<p><b>4. Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);</b>  Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.</p> <p>Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.</p> <p>La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.</p>	<p><b>Si</b></p>
<p><b>5. Concussione (art. 317 c.p.);</b>  Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni.</p>	<p><b>Si</b></p>
<p><b>6. Indebita induzione a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.);</b>  Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.</p>	<p><b>Si</b></p>
<p><b>7. Peculato (art. 314 c.p.);</b>  Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di danaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni. Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita.</p>	<p><b>No</b></p>
<p><b>8. Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.);</b>  Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.</p>	<p><b>No</b></p>

<p><b>9. Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.);</b> Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno carattere di rilevante gravità.</p>	<p><b>No</b></p>
<p><b>10. Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione (art. 328 c.p.).</b> Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni. Fuori dei casi previsti dal primo comma, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a euro 1.032. Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa.</p>	<p><b>No</b></p>

## **Il R.P.C.T. e l'Organismo di Vigilanza**

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione è destinato a ricoprire, insieme all'Organismo di Vigilanza delle società di diritto privato, un ruolo cruciale sebbene svolga compiti analoghi a quelli dell'Organismo.

Nel P.N.A., l'ANAC ha previsto che *“gli enti di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale o regionale/locale devono, inoltre, nominare un responsabile per l'attuazione dei propri Piani di prevenzione della corruzione, che può essere individuato anche nell'organismo di vigilanza previsto dall'art. 6 del d.lgs. n. 231 del 2001”*. Tale attribuzione all'O.d.V. ha suscitato, però, non poche perplessità circa:

1. la possibilità che il P.N.A. possa introdurre una previsione non presente nella normativa. Come è noto l'attribuzione di poteri è realizzabile nel nostro ordinamento soltanto con previsione di fonte primaria, di talché solo la legge può validamente attribuire compiti propri ad organi preposti ad esercitarli;
2. la correttezza, sotto il profilo pratico, dell'assimilazione tra Responsabile dell'attuazione dei piani e l'Organismo di Vigilanza. Nel settore privato, la responsabilità dell'attuazione del Modello 231 non è prerogativa dell'O.d.V. a cui, invece, è deputata l'attività di monitoraggio e verifica del rispetto delle regole previste dalla *compliance programs*.

In merito all'assimilazione delle due figure si evidenzia, inoltre, che:

- discutibile, se non inapplicabile, è l'estensione all'O.d.V. di alcuni compiti attribuiti al R.P.C.T.;
- discutibile, se non inapplicabile, è l'estensione ai membri dell'O.d.V., che non siano dipendenti dell'ente, delle responsabilità previste per il R.P.C.T.;

- l'O.d.V. ha un ambito di intervento molto più articolato, atteso che il Modello 231 è destinato a prevenire non solo reati contro la PA ma molti altri;
- l'indipendenza dell'O.d.V. potrebbe essere compromessa.

Potendo l'esercizio congiunto dei ruoli di R.P.C.T. e di O.d.V. generare una commistione di compiti, è sicuramente opportuno che i poteri di vigilanza sul modello organizzativo e quelli di promozione e attuazione delle misure anticorruzione siano distinti ed affidati a soggetti diversi.

Anche l'ANAC, nelle linee guida adottate con delibera n. 1134/2017, ha rivisto, quindi, le conclusioni a cui era giunta precedentemente, sostenendo che *“in ragione delle diverse funzioni attribuite al RPCT e all'OdV dalle rispettive normative di riferimento nonché in relazione alle diverse finalità delle citate normative, si ritiene necessario escludere che il RPCT possa fare parte dell'OdV, anche nel caso in cui questo sia collegiale”*.

Piave Servizi, avendo deciso di costruire un sistema di gestione della prevenzione della corruzione e della trasparenza accostato al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del d.lgs. 231/2001, ha optato per mantenere distinto il ruolo di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza da quello di Organismo di Vigilanza.

## LA GESTIONE DEL RISCHIO NEL P.T.P.C.T.

### La prevenzione della corruzione

Il soggetto gestore di un servizio pubblico, come il S.I.I., è chiamata a gestire i propri processi di erogazione in termini non solo efficaci, ma anche e soprattutto efficienti, economici, incorrotti e quindi integri.

Il mancato presidio dei rischi organizzativi che la riguardano determina diseconomie di gestione, che si riflettono:

- sul costo dei servizi erogati, producendo extra costi;
- sulla pressione fiscale e quindi su tutta la cittadinanza;
- sulla contrazione della qualità e della quantità dei servizi stessi.

Prevenire la corruzione e garantire la trasparenza non è solo un VALORE (nel senso etico) ma ha anche un grande VALORE a livello di economia di gestione.

Guardare al rischio organizzativo non è, dunque, possibile se non avendo prima osservato come i processi di erogazione sono strutturati.

La gestione del rischio organizzativo impone necessariamente i seguenti *step*:

- **Stabilire il contesto al quale è riferito il rischio.** Il contesto deve essere circoscritto e dunque isolato nei suoi tratti essenziali e costitutivi. Per quel che interessa Piave Servizi, il riferimento è al dato organizzativo in cui essa si articola. Esso è dunque circoscritto ai processi di erogazione tenendo ben presente che essi, per scelte organizzative interne, possono essere unificati in centri di responsabilità unitari. Il contesto è dato anche dalle persone, ossia dai soggetti che sono preposti ai centri di responsabilità che programmano e gestiscono i processi di erogazione. “*Stabilire il contesto*” si risolve dunque nell’analisi di tali processi, mettendoli in relazione con l’organigramma ed il funzionigramma dell’azienda, valutando anche l’ubicazione materiale degli uffici nei quali le attività sono effettivamente svolte.

Facendo riferimento nello specifico ambito alla metodologia indicata dalla Norma ISO 31000:2018 - Risk management — Guidelines e dall’Allegato 1 del PNA, è previsto che, terminata l’analisi del contesto organizzativo, si passi alla fase di Risk Assessment, disarticolabile nelle tre seguenti sotto-fasi: l’identificazione dei possibili eventi impattanti (Risk Identification), la determinazione della relativa probabilità e dell’impatto associato (Risk Analysis), la valutazione del rischio (Risk Evaluation).

- **Identificare i rischi.** L'identificazione del rischio consiste nella ricerca, individuazione e descrizione dei rischi e si traduce nel fare emergere i possibili comportamenti o fatti (eventi) che possono verificarsi in relazione ai processi all'interno delle aree di rischio evidenziate e rilevanti all'interno dell'organizzazione, attraverso i quali si concretizza il fenomeno corruttivo. Per "processo" si intende "una sequenza di attività interrelate ed interagenti che trasformano delle risorse in un output destinato ad un soggetto interno o esterno all'amministrazione.
- **Analizzare i rischi.** Il PNA prevede che l'analisi del rischio sia costituita dalla valutazione della probabilità che un evento si realizzi e delle conseguenze (impatto) che l'evento produce per giungere alla determinazione del rischio. L'Allegato 1 al PNA 2019 suggerisce l'adozione di un criterio qualitativo, superando l'approccio quantitativo di cui all'Allegato 5 del PNA 2013 che "non va più considerato un riferimento metodologico da seguire". Va, tuttavia precisato, che l'approccio seguito già nella predisposizione dei precedenti P.T.P.C.T. è da considerarsi più precisamente un approccio "semi-qualitativo" poiché la traduzione del livello di probabilità e di impatto non si basava su una quantificazione precisa ma, piuttosto, su giudizi e valutazioni dell'analista. Di qui la decisione di continuare a basarsi, per entrambi i fattori, su valutazioni qualitative riconducibili complessivamente a dei driver, ritenuti, per ogni singolo evento esaminato nei processi organizzativi, significativi o meno, come effetto di incremento o riduzione del livello di rischio, per la formazione del giudizio. Naturalmente l'analisi tiene conto che un rischio è legato non ad un accadimento astratto bensì concreto, e quindi viene posta l'attenzione, all'interno dell'organizzazione, sia sulla causa sia sui problemi sottostanti che l'artefice del fattore di rischio mira a risolvere nell'azione pratica: nello specifico del rischio corruttivo, l'analisi si concentra quindi sia sulle cause sia su ciò che, attraverso la propria condotta, il dipendente mira a realizzare.
- **Valutare i rischi.** Se usualmente il rischio viene valutato in termini numerici dal prodotto di probabilità ed impatto, ovvero  $R = P \times I$ , per le considerazioni di cui sopra, qui è possibile giungere ad un giudizio sintetico di tipo qualitativo (anch'esso soggettivo ma motivato) sull'entità del rischio. Nel nostro caso, la qualificazione del rischio viene suddivisa in:
  - Alto;
  - Medio;
  - Basso;
 e grazie a questa valutazione sintetica, è possibile definire con immediatezza quali siano le priorità di trattamento. La valutazione del rischio corruttivo conduce infatti alla formazione del cosiddetto "piano dei rischi", il quale è un documento da considerare sempre soggetto a continuo aggiornamento.
- **Studiare appropriate strategie di contrasto.** La conoscenza è il presupposto della reazione ponderata ed efficace. Nessuna strategia è possibile senza un'adeguata conoscenza delle modalità concrete attraverso cui le azioni che rendono effettivo un evento solo probabile sono attuabili in un contesto di riferimento dato. Trovare strategie di contrasto e le relative misure esaurisce i contenuti del piano di prevenzione della corruzione.
- **Monitorare i rischi.** Le azioni di contrasto attuate nei confronti dei rischi organizzativi devono essere puntualmente monitorate ed aggiornate per valutarne l'efficacia inibitoria e per misurare l'eventuale permanenza del rischio organizzativo marginale. Da ciò segue che il piano del

rischio non è un documento “*immobile*”, ma, come tutti i piani operativi, uno strumento soggetto a riprogettazione e ad adeguamento continuo sulla base del *feed back* operativo. Non a caso, l’articolo 1, comma 8, legge 190/2012 lo prevede nella sua versione triennale con adeguamento anno per anno alla sopravvenienza di presupposti che ne rendano appropriata la rimodulazione.

### **La metodologia utilizzata per l’analisi e la gestione del rischio corruttivo**

L’adozione del P.T.P.C.T. è il mezzo per progettare ed attuare la gestione del rischio, finalizzata a favorire, attraverso misure organizzative sostenibili, il buon andamento e l’imparzialità delle decisioni e delle attività nonché prevenire il verificarsi di eventi corruttivi.

Per “*gestione del rischio corruttivo*” si intende, pertanto, l’insieme delle attività coordinate per guidare e tenere sotto controllo la società con riferimento al rischio di corruzione.

La gestione del rischio di corruzione è lo strumento da utilizzare per la riduzione delle probabilità che il rischio si verifichi e dei conseguenti impatti.

Secondo le indicazioni della legge 190/2012, la redazione del P.T.P.C.T. è frutto di un processo, conosciuto come Risk Management, o Gestione del Rischio, capace di individuare, mappare e valutare il rischio corruttivo cui un Ente è potenzialmente o concretamente esposto e per il quale necessita di specifiche misure di correzione e prevenzione contestualizzate nella realtà in cui lo stesso opera.

In tal senso, il processo di gestione del rischio corruttivo deve essere finalizzato alla:

- individuazione degli eventi rischiosi, il cui verificarsi incide sulla realizzazione delle attività poste in essere dalla società e genera delle conseguenze di diversa natura;
- identificazione del grado di esposizione al rischio corruttivo della realtà in esame.

Entrambi i passaggi implicano l’utilizzo di una metodologia capace di intercettare e valutare in maniera corretta il grado di esposizione della società al rischio.

Nel panorama internazionale, vengono utilizzate una pluralità di metodologie di gestione del rischio. Ne sono un esempio l’IRM, AIRMIC, ALARM, lo standard AS/NZS 4360:2004, l’Orange Book, lo standard COSO-ERM e lo standard ISO 31000:2018.

L’Autorità suggeriva, nei PNA 2013 e PNA 2016, l’utilizzo degli standard, rispettivamente, ISO 31000:2018 ed ISO 37001:2016. Il PNA 2019, oltre a sostituire i precedenti Piani, aggiorna ed integra le indicazioni metodologiche alla luce dei principali standard internazionali di risk management, senza esprimersi sulla norma da seguire. Tuttavia, le Linee guida di cui alla delibera n. 1134/2017, richiamate nel PNA 2019, specificano che “*in merito alla gestione del rischio, rimane ferma l’indicazione, sia pure non vincolante, contenuta nel PNA 2016, ai principi e alle Linee guida UNI ISO 37001:2016*”.

Piave Servizi ritiene opportuno utilizzare, integrandolo con quanto indicato da ANAC nell’allegato 1 “Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi”, lo standard ISO 31000:2018, norma che fornisce un approccio rigoroso all’identificazione, valutazione e gestione dei rischi, le cui fasi possono essere sintetizzate nella:

1. Definizione del contesto;
2. Risk assessment:
  - identificazione;


- analisi;
- valutazione;

### 3. Trattamento del rischio.

A tali fasi consequenziali, si aggiungono due fasi trasversali, quella della Comunicazione e del Monitoraggio, essenziali al fine di prendere corrette e tempestive decisioni sulla gestione del rischio all'interno dell'organizzazione.

La UNI ISO 31000:2018 non servirà per certificare un sistema, ma per fornire dei suggerimenti, per gestire efficacemente il rischio (*qualunque rischio*) e può rendere più efficaci e sistematiche le politiche di prevenzione della corruzione.

Le fasi del processo possono essere sintetizzate e visualizzate meglio nello schema che segue:



I principi della UNI ISO 31000:2018, che facciamo nostri in questo particolare ambito, sono:

**a. La gestione del rischio crea e protegge il valore per l'Ente e gli Stakeholders.**

La gestione del rischio contribuisce, in maniera dimostrabile, al raggiungimento degli obiettivi dell'Ente, al rispetto degli atti cogenti e ad un maggior consenso presso l'opinione pubblica nonché al miglioramento dell'immagine presso gli Stakeholders.

**b. La gestione del rischio è parte integrante di tutti i processi dell'organizzazione.**

La gestione del rischio non è un'attività indipendente, separata dalle attività e dai processi principali dell'organizzazione. La gestione del rischio fa parte delle responsabilità della direzione

ed è parte integrante di tutti i processi dell'organizzazione, inclusi la pianificazione strategica e tutti i processi di gestione dei progetti e del cambiamento.

**c. La gestione del rischio è parte di un corretto processo decisionale.**

La gestione del rischio aiuta i responsabili delle decisioni ad effettuare scelte consapevoli, determinare la scala di priorità delle azioni e distinguere tra linee di azione alternative nel perseguimento dell'incremento di valore.

**d. La gestione del rischio tratta esplicitamente avvenimenti ed eventi che sono caratterizzati da incertezza.**

La gestione del rischio tiene conto esplicitamente dell'incertezza, della sua natura incertezza e di come può essere affrontata, esplicitando quali informazioni contribuiscono a ridurla.

**e. La gestione del rischio è sistematica, strutturata e tempestiva.**

Un approccio sistematico, tempestivo e strutturato alla gestione del rischio contribuisce a maggiore efficacia ed efficienza, garantendo risultati coerenti, confrontabili ed affidabili.

**f. La gestione del rischio si basa sulle migliori informazioni disponibili.**

Gli elementi in ingresso al processo per gestire il rischio si basano su fonti di informazione quali dati storici, esperienza, informazioni di ritorno dai portatori d'interesse, osservazioni, previsioni e parere di specialisti. Tuttavia, i responsabili delle decisioni dovrebbero informarsi e tenere conto di qualsiasi limitazione dei dati o del modello utilizzati o delle possibilità di divergenza di opinione tra gli specialisti.

**g. La gestione del rischio è specifica per ogni realtà.**

La gestione del rischio è in linea con il contesto esterno ed interno e con il profilo di rischio specifici dell'organizzazione che si sta analizzando.

**h. La gestione del rischio tiene conto dei fattori umani e culturali.**

Nell'ambito della gestione del rischio si individuano capacità, percezioni e aspettative delle persone esterne ed interne che possono facilitare o impedire il raggiungimento degli obiettivi dell'organizzazione.

**i. La gestione del rischio è trasparente e inclusiva.**

Il coinvolgimento appropriato e tempestivo di tutti gli Stakeholders e, in particolare, dei responsabili delle decisioni, a tutti i livelli dell'organizzazione, assicura che la gestione del rischio rimanga pertinente ed aggiornata. Il loro coinvolgimento, inoltre, permette che i portatori d'interesse siano opportunamente rappresentati e che i loro punti di vista siano presi in considerazione nel definire gli aspetti più significativi dell'ERM.

**j. La gestione del rischio è dinamica.**

La gestione del rischio è sensibile e risente del cambiamento continuo della realtà monitorata. Ogni qualvolta accadano eventi esterni ed interni cambia il contesto in cui si opera e ciò richiede di procedere ad un nuovo monitoraggio e ad un riesame della situazione fattuale in cui possono emergere nuovi rischi o in cui altri rischi si modificano o scompaiono.

**k. La gestione del rischio favorisce il miglioramento dell'organizzazione.**

Le organizzazioni dovrebbero sviluppare ed attuare strategie per migliorare, anche attraverso una maggiore conoscenza e consapevolezza, la maturità della propria gestione del rischio insieme a tutti gli altri aspetti della propria organizzazione.

La prevenzione della corruzione serve per ridurre gli effetti negativi che la corruzione può causare ad una società partecipata (danno all'immagine e danno erariale) e ad una comunità (aumento dei costi per le opere pubbliche, peggioramento dei servizi al cittadino, perdita di fiducia nelle istituzioni).

L'attuazione delle misure anticorruptive nell'Ente considerato non consentono, purtroppo, di debellare pienamente il fenomeno ma contribuirà a contenerlo: per questo è uno strumento di gestione del rischio. Appare evidente che il rischio di corruzione non è un problema politico, amministrativo o giudiziario ma è un problema soprattutto organizzativo e culturale.

I prossimi paragrafi saranno dedicati alla declinazione del processo di gestione del rischio in Piave Servizi.